Pubblicato il 11/11/2026

Firmato digitalmente

N. 00730 2026 REG.PROV.CAU.
N. 0000038/2026 PROT.AG.ID

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare *ante causam*, proposta da: Federazione nazionale pro natura APS e Leal – Lega Antivivisezionista ETS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurora Rosaria Loprete, Mariachiara Giovinazzo e Luca D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misure interinali e provvisorie ai sensi dell'art. 61 c.p.a.:

del Decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea n. 282/Gab del 10 novembre 2026, recante nuova approvazione del Calendario venatorio della Regione Siciliana per la stagione 2026/2027, e dei relativi Allegati 1 e 2, nonché degli ulteriori atti presupposti e connessi, nella parte in cui ne consentono l'immediata esecuzione;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 c.p.a.;

Visto il disposto di cui all'art. 61 c.p.a. a norma del quale: "*In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa*";

Vista la sentenza n. 2953/2026, la cui efficacia non è stata mai sospesa, con la quale è stato annullato il Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21.05.2026, recante l'approvazione del *"Calendario Venatorio 2026-2027"* della Regione Siciliana e dei relativi allegati, indicandosi quale effetto conformativo "*l'impossibilità di esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale nella corrente stagione venatoria*";

Visti i D.P. n. 398/2026 e n. 399/2026, pubblicati in data 9 novembre 2026, con i quali il Presidente del C.G.A.R.S. ha respinto le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza, separatamente proposte dalle Associazioni dei cacciatori e dall'Amministrazione regionale, e ha fissato la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare al 25 novembre 2026;

Rilevato che l'approvazione del nuovo calendario venatorio dimostra *ictu oculi* il pervicace intento dell'Amministrazione di eludere l'efficacia della sentenza di questo T.a.r., in totale dispregio dei principi costituzionali della separazione dei poteri e

dell'effettività del processo e ciò al fine di tutelare il recessivo interesse di pochi ad esercitare l'attività venatoria, rispetto all'interesse di tutti alla tutela della fauna selvatica;

Ritenuto quindi che proprio l'applicazione del "*principio di precauzione, inteso quale criterio guida dell'azione amministrativa in materia di tutela della fauna selvatica e degli equilibri ambientali*" (v. primo "Ritenuto" a pag. 3 del provvedimento impugnato) che ha, solo apparentemente, condotto la p.a. ad approvare il nuovo calendario venatorio, di fatto autorizzando la caccia, rende necessitato, al contrario, l'accoglimento dell'istanza proposta *ex* art. 61 c.p.a., quale misura funzionale a mantenere la *res adhuc integra* (e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno del *fumus boni iuris* dei ricorsi in appello, allo stato devoluta al giudice di secondo grado).

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, inibendo immediatamente l'esercizio dell'attività venatoria.

Fissa il termine perentorio di giorni tre, per la notificazione del presente decreto, a cura della parte ricorrente, alle Associazioni controinteressate che sono state parte del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2953/2026 (salva ogni valutazione del Presidente della Terza Sezione o del Collegio in ordine alla necessità di integrare ulteriormente il contraddittorio).

Il presente provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa perde effetto con il decorso di

sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parte ricorrente, nonché all'Assessore *pro tempore* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione, perché vi dia immediata esecuzione ed al Presidente *pro tempore* della Regione Siciliana ed al Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana in proprio, perché vigilino sul rispetto dell'efficacia del presente provvedimento.

Così deciso in Palermo il giorno 11 novembre 2026.

Il Presidente ff

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO